



Spett.le U.O.C. Assistenza Primaria
ATS – Città Metropolitana di Milano
Email: assistenzaprimaria@ats-milano.it

Luogo

**OGGETTO: Recusazione ai sensi dell'art. 41 comma 3 vigente
Convenzione e art. 8 comma 1 lettera b) del DL 502 del
30.12.92 (testi allegati)**

Con la presente comunico che, in forza delle disposizioni di legge come in oggetto indicate, intendo recusare il paziente di seguito citato:

Sig./Sig.ra

nato/a il a

residente a in via

Codice fiscale

Per i seguenti motivi:.....

.....

.....

Distinti saluti.

Dott. _____

Data

1/2

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA MEDICINA GENERALE TESTO CONSOLIDATO

ART. 41 - REVOCA E RICUSAZIONE DELLA SCELTA.

1. L'assistito che revoca la scelta ne dà comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistito deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
2. Modalità per garantire la continuità dell'assistenza tra medico revocato e medico scelto, nel primario interesse del cittadino, sono disciplinate nell'ambito degli Accordi Regionali.
3. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 N. 502 * (in S.O. alla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1994 n. 4)

Testo aggiornato del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

* Si pubblica il testo per come successivamente redatto (in SO alla G.U. 7.1.94 n. 3) perché in gran parte modificato dal decreto legislativo 7.12.93 n. 517 (comunque riprodotto anch'esso, secondo la

Articolo 8

Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali

1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale * ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:
 - a. prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;
 - b. regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico quando ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità;

ART. 43 - SCELTA, REVOCA, RICUSAZIONE: EFFETTI ECONOMICI.

1. Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta, la ricusazione e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervengano entro il 15° giorno o dal 16° giorno del mese.

2/2